

Tratta e vaglia cambiario **1.**

SOMMARIO

1. Tratta e vaglia cambiario: i requisiti essenziali. – 2. Astrattezza e causa. – 3. Falsità della firma e falsità della cambiale. – 4. Le alterazioni alla cambiale. – 5. Il rappresentante cambiario. – 6. La cambiale in bianco. – 6.1. Gli accordi di riempimento. – 7. La girata. – 8. L'avallo. – 9. L'accettazione. – 10. La scadenza. – 11. Il pagamento. – 12. Il mancato pagamento e le sue conseguenze.

Tratta e vaglia cambiario: i requisiti essenziali **1.**

La cambiale è un titolo di credito all'ordine, trasferibile mediante girata. Con la sua emissione è consentita l'attualizzazione di un credito futuro e la conseguente disponibilità di denaro a favore del legittimo prenditore, che può così utilizzare tale strumento di credito, anche fruendo di apposite linee di credito presso il sistema bancario mediante il "castelletto" per lo sconto, ossia l'accreditamento dei titoli.

Se pur è innegabile che negli ultimi anni i titoli cambiari hanno registrato una contrazione, è peraltro un dato innegabile che essi continuano a rappresentare uno strumento di credito tuttora assai utilizzato nell'ambito degli affari, specie nelle negoziazioni relative alle cessioni d'azienda, per la loro caratteristica essenziale di essere titoli esecutivi, di indubbia rilevanza in caso di procedura di recupero del credito in essi contenuto.

Le cambiali costituiscono l'esempio più tipico di strumento di credito, ancora legato ad un certo formalismo e rigore, specie nella loro compilazione.

Vanno, anzitutto, distinte due figure di cambiali: la tratta, o cambiale in senso stretto e il vaglia cambiario, meglio conosciuto come pagherò cambiario, che presentano vari profili comuni.

• La **cambiale-tratta** ha la funzione di delegazione di pagamento, nel senso che un soggetto, il traente (creditore), impartisce ad un altro, il trattario (debitore), l'ordine incondizionato di pagare una somma ad un terzo, il prenditore (beneficiario), nel luogo e alla scadenza indicata da quest'ultimo.

Tre sono dunque i soggetti che figurano in questo negozio:

– il **traente**, ossia colui che emette l'ordine e risponde della sua esecuzione;

– il **trattario**, a cui l'ordine viene rivolto e che è obbligato solo se appone la propria firma di accettazione sul titolo;

– il **prenditore**, ossia il soggetto a favore del quale si effettua il pagamento.

Il testo-tipo della cambiale tratta è di norma il seguente:

«Luogo e data dell'emissione. Importo in cifre.

Al ... (scadenza) pagare per questa cambiale la somma di euro diecimila al sig. Bianchi.

Nome e indirizzo del debitore. Firma».

La cambiale deve essere presentata al trattario, con la conseguenza che, se il trattario accetta l'ordine impartitogli dal traente, sottoscrive per accettazione divenendo ad ogni effetto obbligato cambiario; se il trattario non accetta, il titolo è valido, ma obbligato cambiario diviene il traente che ha sottoscritto. La cambiale può essere redatta, salve le recenti modifiche di cui si dirà, oltre che su modulo bollato, venduto ad un prezzo pari all'imposta di bollo, anche su normale scrittura privata: in questo caso tuttavia non potrà valere come titolo esecutivo, non essendo in regola fin dalla sua emissione con l'imposta di bollo, come previsto dall'art. 104 del r.d. n. 1669/1933;

• il **vaglia cambiario**, o pagherò cambiario, ha invece la funzione della promessa di pagamento, nel senso che una persona, l'emittente, promette di pagare una somma ad un'altra, il prenditore. In questo caso, i soggetti del rapporto cambiario sono dunque solo due.

Il testo di un vaglia cambiario è di norma del seguente tenore:

«Luogo e data dell'emissione. Importo in cifre.

Al ... (scadenza) pagherò per questa cambiale al sig. Rossi la somma di euro cinquemila.

Nome e indirizzo del debitore. Firma».

Entrambi i negozi sono unilaterali e i requisiti formali di entrambi sono costituiti essenzialmente dalle scritture che devono contenere.

L'unilateralità dell'obbligazione non significa tuttavia che la dichiarazione unilaterale sia rivolta ad un soggetto non determinato, ma sorge in favore dell'originario prenditore del titolo, il cui nominativo dev'essere indicato sul titolo stesso e può esser fatto valere da altri soggetti solo in seguito al trasferimento del titolo.

Può dirsi la **forma scritta** il requisito essenziale della cambiale, pur non essendo necessario, anche se nella prassi ciò avviene, che la stessa sia redatta negli appositi moduli bollati predisposti dall'Amministrazione delle Finanze. Ma se non è redatta sui moduli bollati, è sempre possibile la successiva regolarizzazione formale. In ogni caso la cambiale può essere redatta oltre che su modulo bollato, che sino alle recenti modifiche era venduto ad un prezzo pari all'imposta di bollo, anche su un normale pezzo di carta: in questo caso tuttavia non può valere come titolo esecutivo, non essendo in regola fin dalla sua emissione con l'imposta di bollo (art. 104 r.d. n. 1669/1933).

E l'ordine di pagamento deve essere senza condizioni: se sussiste una condizione, viene meno, o viene considerato invalido il titolo stesso.

Ancora, l'ordine di pagare deve naturalmente avere per oggetto una somma determinata, non potendosi riferire a somme generiche o comunque non liquide.

Altrettanto chiaramente debbono essere individuati il nome di chi è designato a pagare, ossia il trattario, l'indicazione del luogo di pagamento, il nome di colui al quale va effettuato il pagamento, ossia il prenditore, l'indicazione della data e del luogo di emissione del titolo e la sottoscrizione di colui che emette la cambiale, ossia del traente o dell'emittente, a seconda che si tratti di tratta o di vaglia cambiario.

Non sono ammesse indicazioni non chiare e, soprattutto, le indicazioni che devono esser contenute nel titolo cambiario debbono essere prescritte come requisito fondamentale. Ciò significa che non possono sussistere denominazioni ambigue come cambiale-assegno, ovvero ordini di pagamento ambigui, ovvero date o luoghi di emissione anch'essi non esattamente individuabili.

Si tenga poi presente che la cambiale va tenuta distinta dalla ricevuta bancaria, che ha il semplice scopo di facilitare la riscossione delle rate del credito attraverso i servizi bancari nel luogo di residenza del debitore, senza che assuma la forza di un'obbligazione cartolare.

L'essenzialità dei requisiti è sancita dall'art. 2 della legge cambiaria, contenuta nel r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (*“Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario”*), ove è prescritto che se uno solo dei requisiti indicati nell'art. 1 come essenziali per la cambiale non è previsto, il titolo stesso non è valido come cambiale.

Vediamo più da vicino i requisiti previsti:

- anzitutto, la **denominazione** “*cambiale*”, che solo nel caso del pagherò cambiario, può esser sostituita da “*vaglia cambiario*” o “*pagherò cambiario*”;
- e poi: l'**ordine**, nella tratta, ovvero la **promessa**, nel vaglia cambiario, di pagare una somma, da scriversi in numeri e in lettere;
- il **nome** del trattario e del prenditore, nella tratta, e del solo prenditore, nel vaglia;
- la **data** e il **luogo di emissione**, che, se non viene indicato espresamente, si intende quello segnato accanto al nome del traente nella tratta, o dell'emittente nel pagherò;
- il **luogo del pagamento**, che nella tratta, in mancanza di indicazione speciale, è quello indicato vicino al nome del trattario, mentre nel vaglia, se manca, è quello di emissione;
- la **firma** del traente, o dell'emittente;
- la **scadenza**, che, se non è indicata, significa che la cambiale è pagabile a vista.

Si osservi in relazione all'ultimo requisito, ossia alla scadenza, che può essere disciplinata in vario modo, in particolare può essere **a giorno fisso**, ovvero **a certo tempo data**, ossia ad un anno o più dalla data di emissione del titolo, ovvero **a vista** ed in tal caso è pagabile al momento stesso della presentazione del titolo, o, ancora, **a certo tempo vista**, ossia passato il periodo di tempo indicato a decorrere dal momento della presentazione.

Se non sussiste indicazione di scadenza, la cambiale è considerata pagabile a vista ed in tal caso possono essere indicati gli interessi e la misura degli stessi, secondo l'art. 5 legge camb.

Il **nome**, tanto del trattario o dell'emittente, quanto del prenditore, può essere di una persona fisica o di una persona giuridica.

Anche la **data di emissione** è naturalmente requisito essenziale del titolo.

Essa deve apparire nel momento in cui viene esercitata l'azione cambiaria, tanto che si è ritenuto legittimo il rifiuto del Notaio di levare il protesto di una cambiale priva della data di emissione.

La data dev'essere certa, identificata in un giorno determinato, pur ammettendosi la postdatazione della cambiale. In tal caso, una cambiale con data successiva a quella della consegna non può esser messa in circolazione sino alla data che appare nel titolo come titolo cambiario.

Quanto alla **mancaza del luogo di emissione**, se lo stesso non è indicato, si considera sottoscritta la cambiale nello stesso luogo indicato accanto al nome del traente. La giurisprudenza ha stabilito, ai fini della determinazione del foro competente *ex art. 20 c.p.c.*, che luogo di emissione è quello costituito dal luogo in cui è sorta l'obbligazione cambiaria¹.

Altro requisito fondamentale è il **luogo di pagamento**, in quanto la cambiale è esigibile al domicilio del debitore o in altro luogo da questi indicato. Alla sua mancanza si supplisce con la considerazione, quale luogo di pagamento, del luogo indicato accanto al luogo del trattario, ovvero, per il pagherò, del luogo di emissione del titolo.

Ma se la cambiale è **nulla o comunque non valida**, per mancanza di uno o più dei suoi requisiti essenziali, può trasformarsi in altro negozio?

Il caso più comune è quello di una firma posta in calce ad una promessa di pagamento di somma di denaro, pur non costituendo tale promessa uno dei requisiti della cambiale.

In tal caso si è di fronte ad una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1998 c.c., con l'effetto evidente di dispensare colui a favore del quale la promessa viene effettuata dal dover provare il rapporto fondamentale che si presume esistente.

Circa l'efficacia della cambiale incompleta, si è sostenuto che il trattario può legittimamente rifiutare di pagare una cambiale allorché questa è incompleta e addirittura può rispondere verso il traente se nonostante l'incompletezza del titolo, compie il pagamento.

Va peraltro osservato che:

GIURISPRUDENZA

La collocazione dei dati essenziali della cambiale, negli spazi a ciascuno di essi destinati sul modulo concretamente utilizzato, non costituisce un adempimento indispensabile ai fini della validità cartolare del titolo, la quale non può essere disconosciuta quando il titolo medesimo contenga comunque tutti i requisiti di struttura e di forma richiesti dalla legge.

Pertanto, con riguardo ad una cambiale tratta, il difetto del requisito della data di sca-

¹ Cass. 2 maggio 1994, n. 4235.

denza non può non essere desunto dalla sola circostanza che, nello spazio all'uopo predisposto, tale data sia riportata in termini generici, occorrendo accertare che non vi siano altre indicazioni idonee a soddisfare l'obbligo della specificazione della data medesima

(Cass. 28 aprile 1983, n. 2902).

Si è detto che con la **cambiale-tratta** il trattario rivolge ad un'altra persona l'ordine di pagare ad un terzo, ossia il beneficiario o prenditore, l'importo indicato nella cambiale.

La cambiale può essere tratta anche a favore dello stesso traente: in tal caso, se il beneficiario è un terzo, il traente assume con l'emissione un ordine cambiario verso il prenditore, se invece è a favore dello stesso traente, questi assume un obbligo cambiario solo se trasmette la cambiale ad un terzo soggetto.

Solitamente quest'ipotesi accade quando una cambiale è tratta dalla sede principale di un'impresa su di una sede secondaria.

Che cosa si intende per **cambiale domiciliata**?

Il legislatore prende in esame la possibilità che come luogo di pagamento si assuma il domicilio di un terzo ed in tal caso si hanno due distinte fattispecie:

- la prima, secondo cui la cambiale è pagabile alla residenza di un terzo senza alcun'altra menzione;
- la seconda, si ha allorché la cambiale è pagabile alla residenza di un terzo, con la specifica indicazione che il pagamento sarà fatto personalmente dal trattario.

Generalmente la designazione del **domiciliatario** viene fatta dal traente o dall'emittente, o deve essere fatta dal trattario stesso nel caso in cui il traente abbia indicato nel titolo un luogo di pagamento diverso da quello di residenza del trattario. È assai frequente nella prassi commerciale il caso di cambiali domiciliate presso le banche.

Sempre relativamente alla **forma**, è l'art. 6 legge camb. ad indicare cosa accade in caso di difformità tra l'importo da pagare scritto in cifre e quello scritto in lettere:

- la cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere e in cifre, in caso di differenza, è valida per la somma indicata in lettere;
- se la somma da pagare è scritta più di una volta in lettere o in cifre, in caso di differenza, la cambiale vale per la somma minore.

È evidente che il principio trova la sua ragion d'essere nel fatto che è assai più facile alterare numeri anziché lettere, espressione di una maggior attenzione da parte del sottoscrittore.

È fondamentale, come s'è detto, che la cambiale rechi esattamente il nome e il cognome, ovvero la ditta, di chi si obbliga; è valida anche la **sottoscrizione**, dice l'art. 8 legge camb., in cui il nome è abbreviato o indicato con la sigla iniziale ed è stata riconosciuta validità allo pseudonimo, tutelato al pari del nome, sempre che ne abbia acquisito la rilevanza.

Ciò significa che se anche la **firma** è in qualche modo illeggibile, ma chiara e precisa e l'identità del firmatario ricavabile dal nome e cognome di chi si obbliga, la cambiale è formalmente valida ed efficace.

Nel caso di obbligazione cambiaria assunta da una società, necessita anzitutto che sia apposta la dicitura esatta della società e che, nella parte della sottoscrizione, vi sia il timbro della società stessa unito alla firma del legale rappresentante.

Quando si tratta di società di persone, poiché le stesse sono indentificate da una ragione sociale, è da ritenere valida la sottoscrizione del socio, il cui nome figura nella ragione sociale della società stessa.

Per le società, invece, dotate di personalità giuridica e per gli enti in genere, la cui denominazione non ha alcun legame con il nome di chi è chiamato ad agire per gli stessi enti, le dichiarazioni compiute in nome della società debbono indicare l'esatta denominazione dell'ente ed essere sottoscritte dal loro legale rappresentante.

Astrattezza e causa **2.**

Tra i caratteri tipici dell'obbligazione cambiaria, oltre a letteralità e autonomia, vi è l'**astrattezza**, fenomeno in forza del quale i diritti e gli obblighi cartolari sono avulsi dalla causa e nei rapporti con i terzi indipendenti dal rapporto sottostante. Secondo la Cassazione, opera una sorta di presunzione *iuris tantum* nei rapporti tra emittente e prenditore della cambiale, relativamente all'esistenza ed alla liceità della causa del negozio. Tocca dunque al debitore cambiario provare le eccezioni relative al momento causale, anche quando il creditore abbia fatto riferimento al rapporto fondamentale². La cambiale può dunque essere emessa in base ad un rapporto

² Cass. 29 gennaio 1993, n. 1126.

sottostante di varia natura, che può addirittura mancare. Proprio per la mancanza di rilevanza del rapporto sottostante all'emissione della cambiale si parla di "cambiale di favore", creata per procurare credito ad un determinato soggetto.

Ne consegue che l'emissione della cambiale non può essere classificata come negozio causale, ossia come atto a titolo gratuito o a titolo oneroso. Pertanto si ammette che solo chi abbia interesse a trarne conseguenze favorevoli sia tenuto a provare il rapporto sottostante.

È stato al riguardo statuito come in sede, ad esempio, di nullità della donazione di un effetto cambiario per difetto di forma, il Giudice non possa indagare d'ufficio, operando la preclusione del principio dell'astrattezza³.

Se dunque si accerta che il rapporto sottostante alla cambiale manca o abbia causa illecita, la cambiale è inefficace tra i contraenti diretti.

L'obbligato cambiario non può invece opporre al terzo portatore di buona fede la circostanza che la cambiale sia stata emessa solo a titolo di garanzia⁴, o che l'eccezione con cui il debitore asserisca di aver emesso o girato il titolo in base a rapporti contrattuali assunti quale prestanome del prenditore o del giratario, non pone in contestazione l'esistenza o la validità del negozio che ha dato luogo all'emissione o alla girata, ma si collega ad un differente rapporto sostanziale, invocabile nei confronti del creditore solo se ne sia provata la diretta riferibilità allo stesso.

Altra conseguenza del collegamento tra rapporto cartolare e rapporto fondamentale è data dal fatto che il protesto ha l'effetto di interrompere la prescrizione relativa al diritto cartolare e al diritto nascente dal rapporto causale.

Si è detto che il possessore di una cambiale ha una presunzione *iuris tantum* che al rapporto cambiario sia sottostante un rapporto causale, per cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di titoli cambiari, spetta all'opponente che intenda contestare il credito, l'onere di fornire la prova della mancanza di causa⁵.

E l'obbligato non può pretendere che il creditore fornisca una prova diversa da quella contenuta nel titolo in suo possesso; la prova per superare la presunzione dev'essere rigorosa, potendo essere fornita anche con testimoni.

³ Cass. 30 marzo 1954, in *Foro it.*, 1955, I, c. 1208.

⁴ Cass. 20 dicembre 1994, n. 10945.

⁵ Cass. n. 1126/1993.

Falsità della firma e falsità della cambiale **3.**

Naturalmente la **sottoscrizione** della cambiale è requisito fondamentale, nel senso che la firma dev'essere assolutamente autografa, anche quando vi è il timbro o la dicitura di una ditta o di una società, tanto che non è considerata valida la cambiale in cui la firma dell'emittente non è scritta a mano, ma sostituita da una stampigliatura o da un timbro. Quando una cambiale è rilasciata da una società, occorre naturalmente che colui che la sottoscrive abbia i poteri per farlo, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione.

Un problema davvero rilevante è costituito dalla firma, in particolare, nei casi in cui la cambiale contenga firme di persone che non sono abili ad obbligarsi cambiariamente, ovvero firme false. L'importanza è dovuta al fatto che è la firma la prova che una dichiarazione negoziale contenuta in un documento proviene da una determinata persona: la sottoscrizione deve dunque contenere nome, cognome, o la ditta del firmatario, la cui mancanza comporta l'invalidità del titolo. È naturalmente obbligo della banca controllare la regolarità formale delle girate e la continuità delle stesse (art. 46, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669) al fine di identificare formalmente il possessore del titolo, senza però entrare in profili sostanziali.

Una cambiale con **firma falsa** è in ogni caso protestabile per evitare di pregiudicare l'azione di regresso, tranne che non sia richiesto ed emesso da parte dell'autorità giudiziaria un provvedimento di sequestro che ordina il "non protesto" del titolo.

Circa le conseguenze della firma falsa sul titolo, quindi, anche in ipotesi di effetto cambiario recante **firma apocrifa**, il protesto del titolo risulta essere levato legittimamente e la Camera di Commercio competente è tenuta a pubblicarlo in assenza di un diverso ordine del Giudice: in simili casi l'apparente debitore protestato senza colpa può ottenere dal Tribunale l'ordine nei confronti della Camera di Commercio di cancellare il protesto dal Registro Informatico, ferma restando l'eventuale possibilità di adire anche l'autorità giudiziaria penale per le conseguenze derivanti dalla falsità stessa.

Chi dunque risultasse incolpevolmente protestato avrà modo in effetti di tutelarsi contestando anzitutto il motivo del protesto al momento del mancato pagamento e descrivendo l'effettiva ragione della levata del protesto, che verrà apposta anche sul relativo Registro Informatico (cambiale recante firma falsa), in modo da fornire la necessaria pubblicità all'incolpevolezza del protestato.

Che dire invece della firma meccanica e della firma digitale?

Circa la **firma meccanica**, l'autografia è insita nel concetto di sottoscrizione e dunque non pare ammissibile la sua validità, così come accade per la **firma digitale**, che si riferisce solo ai documenti informatici, ai sensi del d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, e tale non è né può essere, evidentemente, la cambiale.

Sofferamoci sul problema della **falsità delle firme**: occorre osservare anzitutto che il principio della falsità è strettamente collegato all'indipendenza delle obbligazioni cambiarie contenute nello stesso titolo, nel senso che l'efficacia di ogni singola obbligazione va valutata indipendentemente dalla validità ed efficacia delle altre obbligazioni contenute nel titolo.

Occorre poi distinguere le firme false dalle firme rese da **persone incapaci**. In tal caso, la firma può provenire da un incapace o da un rappresentante dell'incapace che non ha avuto le necessarie autorizzazioni, ma comporta solo l'annullabilità dell'obbligazione, senza vincolare l'incapace stesso.

Circa la falsità della firma, occorre distinguere tra quella relativa all'apposizione del nome della persona esistente, ma effettuata da una persona diversa, ovvero la falsità resa da una firma non autografa, nel senso che la firma è stata apposta da un'altra persona, pur con l'autorizzazione del titolare.

Si ha anche firma falsa nel caso in cui chi guida la mano dell'agente, che non sa scrivere o che non può apporre la propria firma, in qualche modo contribuisce alla falsificazione della firma stessa.

Falsificata è invece la firma del traente in realtà genuina, ma in qualche modo corretta, ossia alterata con aggiunte, modifiche o eliminazioni: in tal caso il titolo non è inesistente.

Ancora, si parla di **firma fittizia**, ossia di firma resa con il nome di una persona immaginaria, che non esiste nella realtà.

Il falsario non risponderà dell'obbligazione cambiaria dovuta all'apposizione della firma falsa, ma risponderà del danno procurato con il proprio comportamento illecito.

Per il principio dell'autonomia delle obbligazioni cambiarie, la cambiale circola validamente nonostante la falsità della firma dell'emittente: naturalmente, perché possa produrre effetti giuridici, determinando con le altre firme obbligazioni cambiarie valide ed efficaci, necessita che contenga almeno un'obbligazione valida.

Dal punto di vista processuale, l'eccezione di falsità della firma sulla

cambiale compete solo a colui cui la firma viene attribuita, ovvero ai suoi eredi, mentre, per contestare la veridicità della firma, è sufficiente il disconoscimento della stessa, senza doversi ricorrere alla querela di falso.

Diversa dalla falsità del titolo è la falsa qualificazione del suo prenditore, il che non comporta nullità della cambiale, ma solo responsabilità del falso prenditore. Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, l'uso di una **cambiale falsa** integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p., che si concretizza nel momento in cui la cambiale esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, facendo sì che all'esterno si espliciti la sua capacità a creare una situazione giuridicamente rilevante. Tale situazione di norma si verifica allorché la cambiale falsa viene presentata ad una banca per l'incasso.

Le alterazioni alla cambiale 4.

Trattando di falsificazione della cambiale, vale la pena soffermarsi su un qualcosa di apparentemente simile, ma che in realtà se ne differenzia.

Mentre, infatti, la firma falsa di uno dei soggetti del rapporto cambiario, anche se ben imitata, non crea alcun obbligo a carico di questi, l'alterazione, sostanzialmente, non comporta l'inesistenza o invalidità dell'obbligazione, ma ne limita l'efficacia nei termini del testo originario del titolo:

NORMATIVA

In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario (art. 88 legge camb.).

Alterazione è dunque la modificazione di un testo o di una sua parte, in sé già completi.

Ma non ogni modifica di dati o clausole è in realtà un'alterazione, dovendo trattarsi di modificazione illecita: pertanto sono valide le modifiche espressamente ammesse per legge, così come le correzioni di indicazioni erronee o inesatte, purché avvengano prima del rilascio del titolo o della sua circolazione.

Si è ritenuto che la variazione della data di scadenza da parte del trattario, all'atto dell'accettazione, non comporta alterazione, mentre in caso di alterazione della somma indicata nel titolo, può accadere che l'accettazione avvenga prima dell'alterazione del titolo ed allora il trattario ha diritto di eccepire che ha firmato prima della stessa.

Per essere rilevante, l'alterazione del testo della cambiale dev'essere tale da arrecare a chi ha sottoscritto il titolo un pregiudizio tanto di natura cambiaria quanto derivante da rapporti extracartolari.

Ma quali alterazioni possono esser considerate rilevanti?

Sicuramente la modifica della data di scadenza in un effetto cambiario, effettuata dal prenditore senza il consenso dell'emittente.

Anche la modifica della somma effettuata dopo l'emissione del titolo, per cui l'emittente è stato ritenuto obbligato nei limiti dell'importo originariamente indicato.

Alterazioni rilevanti sono state riconosciute altresì l'aggiunta arbitraria da parte del prenditore di una scrittura da cui risulta che l'emittente ha sottoscritto non in proprio, ma quale rappresentante di una società.

Ancora, le modificazioni apportate al testo di una cambiale in bianco, dopo che il prenditore si sia avvalso della facoltà di riempimento, ovvero la modificazione del luogo di pagamento, o del nome del prenditore.

Quanto alla modificazione del nome del prenditore, vi è chi ritiene che costituisca sempre alterazione, mentre per lo più si afferma che la cancellazione del nome del prenditore effettuata dall'emittente e la sostituzione con altro nome, non comporta vizio di forma nel titolo, poiché non manca il requisito dell'indicazione del prenditore, né pregiudica l'avallante che abbia firmato prima della correzione.

L'eccezione di alterazione non è opponibile da tutti i debitori cambiari, ma unicamente da quelli che si obbligano prima che avvenga l'alterazione, mentre la dichiarazione di falsità del contenuto del titolo fa venir meno la qualità di titolo esecutivo.

Il rappresentante cambiario **5.**

La volontà di obbligarsi a mezzo di un titolo cambiario può essere espressa dall'interessato anche attraverso un suo procuratore.

Il potere del rappresentante deve naturalmente sussistere all'atto dell'emissione del titolo, così come in tale momento deve esistere la capacità del rappresentato.

Fondamentale per la valida assunzione dell'obbligazione cambiaria in nome altrui è dunque non solo l'esistenza del potere di rappresentanza, ma anche l'indicazione della qualità di rappresentante dell'obbligato principale, che risulti dal titolo stesso.

Peraltro, in mancanza di una norma che evidenzi il rapporto di rappresentanza, si ritiene efficace qualsiasi indicazione che sottintenda comunque il rapporto tra il soggetto che sottoscrive la cambiale in rappresentanza ed il soggetto rappresentato⁶.

Quando a firmare una cambiale è obbligato un **minore** o l'**interdetto**, soltanto il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio può obbligarsi cambiariamente in nome dei primi. In tal caso necessita l'autorizzazione del Tribunale, previo parere del Giudice tutelare, quando ritiene necessaria l'assunzione dell'obbligazione, o comunque utile per l'incapace.

L'obbligazione cambiaria assunta da una persona incapace di intendere e di volere si considera annullabile, secondo il principio generale di cui all'art. 428 c.c.

Conseguenze rilevanti si hanno per chi appone una firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire: in tal caso, questi si obbliga cambiariamente come se avesse firmato in proprio e, se ha pagato, ha i medesimi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato.

Il caso è differente da quello generale secondo cui, ai sensi dell'art. 1398 c.c., chi ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri, è responsabile del danno che il contraente ha patito per aver confidato nella validità del contratto senza colpa.

La legge cambiaria (art. 11) addossa invece al *falsus procurator* l'obbligo di pagare l'importo del titolo, appunto come se avesse firmato in proprio.

E tale obbligazione assume il carattere di vera e propria conseguenza di una responsabilità per il fatto illecito di aver speso il potere di rappresentanza, in realtà inesistente, in modo doloso o colposo.

Scatta dunque la responsabilità cambiaria del *falsus procurator* semplicemente nel momento in cui egli assume l'obbligazione cambiaria in nome e per conto di un soggetto nei cui confronti era privo di un valido potere di rappresentanza.

⁶ Cass. 22 aprile 1993, n. 4763.